



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di Torino

Frazione Ghigo n. 16 - 10060 Prali - Tel. 0121 807513 –

E-mail: prali@ruparpiemonte.it

Ordinanza 15/2026 del 25.09.2026

Oggetto: Revoca ordinanze n. 12/2026 del 20.08.2026 e n. 13/2026 del 10.09.2026 e conseguente eliminazione dell'obbligo di bollitura dell'acqua prima di utilizzarla per il consumo umano

IL SINDACO

Viste

- l'ordinanza n. 12/2026 del 20.08.2026 avente ad oggetto: Obbligo di bollitura dell'acqua potabile sul territorio di Prali Borgata Orgiere - Utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano previa bollitura.
- l'ordinanza n. 13/2026 del 10.09.2026 avente ad oggetto: Obbligo di bollitura dell'acqua potabile sul territorio di Prali - Utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano previa bollitura.

Viste le risultanze delle analisi eseguite in autocontrollo dal Comune di Prali in data 21/09/2026, trasmesse, per competenza, ad A.S.L. TO3

Vista la nota A.S.L. TO3 prot.n.0112265/2026 del 25.09.2026 - comune di Prali - prelievo c/o vasca Orgiere, fontana Gardiola, fontana c/o depuratore Ghigo. Revoca ordinanza, trasmessa al Comune di Prali in data 25.09.2026 con cui si comunica fra l'altro che "...si reputa che esistano i presupposti per la revoca delle Ordinanze succitate e, di conseguenza per la ripresa dell'utilizzo dell'acqua a scopo potabile."

Visto il T.U.L.S. N. 1265/34 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 470/82;

Visto l'art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

La revoca delle ordinanze n. 12/2026 del 20.08.2026 e n. 13/2026 del 10.09.2026 con conseguente eliminazione dell'obbligo di bollitura dell'acqua prima di utilizzarla per il consumo umano

L'amministrazione procedente è il Comune di Prali .

Il responsabile del procedimento è il Sig. Tron Eraldo

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Eraldo Tron
Firmato digitalmente